

# Fatturazione Elettronica

---

Approfondimento nell'ambito del Progetto NIC NET

**Romagna Tech, Faenza**  
**22/11/18**

**Claudia Cevenini**  
Dottore commercialista Revisore legale  
[claudia.cevenini@studiocevenini.it](mailto:claudia.cevenini@studiocevenini.it)

# Obblighi di fatturazione

NUOVE IMPRESE CREATIVE

I titolari di partita IVA devono obbligatoriamente documentare le operazioni effettuate (es. cessione di beni, fornitura di servizi) mediante l'emissione di fattura. (DPR 633/72, art. 21)

Vi sono alcune eccezioni (es. scontrino fiscale negozianti).

La fattura ha un contenuto obbligatorio per legge (es. generalità del fornitore, numero e data, descrizione dei beni o servizi, prezzo, aliquota, ecc.).

Alcuni elementi sono facoltativi, es. modalità di pagamento, riferimenti a un eventuale ordine, banca di appoggio, annotazioni.

# Momento di effettuazione delle operazioni

## **Cessione di beni**

Consegna o spedizione del bene (beni mobili)

Stipula del contratto (beni immobili)

All'atto del pagamento anticipato (per la somma pagata)

## **Prestazione di servizi**

All'atto del pagamento

# Momento di emissione della fattura

NUOVE IMPRESE CREATIVE

## **Fattura immediata**

Va emessa e consegnata/spedita al cliente anche con mezzi elettronici (attenzione! la fattura cartacea inviata via e-mail non è una fattura elettronica) entro lo stesso giorno della cessione di beni o prestazione di servizi.

## **Fattura differita**

E' emessa in un momento diverso da quello di consegna della merce o di effettuazione dell'operazione.

Si usa per es. per la fatturazione a fine mese di merce consegnata con DDT durante il mese solare.

Va emessa e consegnata/spedita al cliente entro il 15 del mese successivo a quello dei documenti di trasporto.

# Cosa cambia dal 1° gennaio 2019

nicnet NUOVE IMPRESE CREATIVE

La fattura non è più spedita direttamente dal fornitore al cliente ma è inviata telematicamente al **Sistema di Interscambio dell' Agenzia delle Entrate** e per il tramite di questo al cliente.

Le fatture emesse **tra soggetti residenti o stabiliti in Italia** potranno essere solo **elettroniche**.

L'obbligo riguarda sia le fatture emesse **a favore di** un soggetto passivo IVA (es. **impresa, professionista**), sia a favore di un **consumatore** finale.

I fornitori della Pubblica Amministrazione sono tenuti a inviare fatture elettroniche già dal marzo 2015.

# Soggetti obbligati ed esonerati

NUOVE IMPRESE CREATIVE

Sono obbligati tutti i soggetti passivi IVA tranne:

- 1) imprese e lavoratori autonomi che operano nel c.d. "regime di vantaggio"
- 2) imprese e lavoratori autonomi che operano nel c.d. "regime forfettario"
- 3) piccoli produttori agricoli.

# Regimi agevolati

Dal 2016 il **regime forfetario** è l'unica alternativa al regime ordinario per le persone fisiche imprenditori o professionisti che possiedono determinati requisiti.

Ha sostituito i precedenti regimi agevolati: regime delle nuove iniziative (art. 13 L. 388/2000) e regime contabile agevolato (art. 27 comma 3 D.l. 98/2011), che sono stati abrogati dal 2015.

Il regime dei minimi è stato definitivamente soppresso con la Legge di Stabilità 2016. Resta in vigore fino alla scadenza naturale (termine dei 5 anni o raggiungimento del 35° anno d'età) per chi ha iniziato l'attività entro il 2015 o lo applicava già da prima.

Il regime di vantaggio riguardava l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità. E' stato abrogato dal 1° gennaio 2016. Chi lo applicava può continuare a utilizzarlo fino alla naturale scadenza.

# Regime forfetario

Dovrebbe cambiare dal 2019, in base all'ultima bozza di Ddl di bilancio 2019:

- 1) unica soglia di ricavi per accedere al regime (tetto di 65.000 euro)
- 2) eliminazione di altre condizioni per accedere al regime (spese per lavoratori, beni mobili strumentali)
- 3) accesso precluso ai soci di S.r.l.
- 4) accesso precluso a chi era dipendente nei 2 anni precedenti.

Resta invariata l'imposta sostitutiva al 15%.



# Fatture a soggetti non residenti in Italia

Non c'è l'obbligo di fatturazione elettronica.

Resta l'obbligo di trasmissione telematica di queste operazioni all'Agenzia delle Entrate (c.d. esterometro).

Va inviato entro la fine del mese successivo a quello della data delle fatture emesse o a quello di ricezione per le fatture ricevute.

# Vantaggi 1/2

Abrogato l'obbligo di comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. spesometro).

Per gli **operatori IVA in contabilità semplificata** che emettono **solo fatture** (non anche corrispettivi) e che si avvalgono dei dati che l'AdE mette loro a disposizione, in base alle regole dell'AdE **viene meno l'obbligo di tenere i registri Iva.**

Tutti gli **operatori IVA** se effettuano incassi e pagamenti con **mezzi tracciabili** per importi **superiori a 500 €** hanno una **riduzione di 2 anni dei termini di accertamento.**

# Vantaggi 2/2

Risparmio di costi (carta, stampa, conservazione, spedizione documenti).

Più rapida contabilizzazione delle fatture emesse e ricevute, minore rischio di errori da inserimento manuale dei dati.

**Certezza** della **data** di **emissione** e **consegna**: maggiore efficienza dei rapporti commerciali clienti/fornitori.

Possibilità di **consultare** e **acquisire copia** delle proprie fatture elettroniche emesse e ricevute mediante un servizio online dell'Agenzia delle Entrate.

# Il Sistema di Interscambio

NUOVE IMPRESE CREATIVE

Gestito da Agenzia delle Entrate e SOGEI, è un sistema informatico che:

- riceve le fatture sotto forma di file,
- effettua controlli sui file ricevuti,
- rilascia una ricevuta di recapito con data e ora,
- inoltra le fatture ai destinatari.

Le fatture devono essere:

- predisposte in formato xml (eXtensible Markup Language),
- firmate digitalmente dall'emittente.

# Attenzione!!

NUOVE IMPRESE CREATIVE

Se la fattura viene predisposta e inviata al cliente:

- in forma diversa da quella XML o
- con modalità diverse dal Sistema di Interscambio,

tale fattura si considera **non emessa**, con

- conseguenti sanzioni (di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 471/1997) a carico del fornitore e
- con l'impossibilità di detrazione dell'Iva a carico del cliente.

# Come predisporre una FE

NUOVE IMPRESE CREATIVE

Per compilare una fattura elettronica è necessario disporre di:

- PC, o tablet o smartphone
- un software per compilare il file della fattura nel formato XML previsto dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018.

Attenzione! Le regole tecniche delle fatture verso la PA sono diverse (v. D.M. 55/2013).

# I servizi gratuiti AdE

NUOVE IMPRESE CREATIVE

L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione gratuitamente 3 tipi di programmi per predisporre le fatture elettroniche:

- procedura web, utilizzabile accedendo al portale "**Fatture e Corrispettivi**" del sito internet dell'Agenzia (necessaria la connessione Internet)
- un **software scaricabile su PC** (tale procedura può essere utilizzata anche senza essere connessi in rete)
- un'**App per tablet e smartphone**, denominata Fatturae, scaricabile dagli store Android o Apple (necessaria la connessione Internet).

# Come accedere

NUOVE IMPRESE CREATIVE

Per accedere al portale "Fatture e Corrispettivi" occorre avere

- le credenziali **SPID** ("Sistema Pubblico dell'Identità Digitale") o
- **Fisconline/Entratel** o
- **CNS** (Carta Nazionale dei Servizi).

Le credenziali Fisconline/Entratel possono essere richieste on-line sul sito internet o recandosi presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate.



# I servizi sul mercato

In alternativa, è possibile utilizzare **software privati**

(es. quelli rilasciati dai produttori dei software gestionali utilizzati dagli operatori per predisporre e registrare in contabilità le fatture).

# Trasmissione della FE 1/2

nicnet NUOVE IMPRESE CREATIVE

La FE deve essere inviata mediante il **SdI altrimenti** si considera **non emessa**.

Indispensabile **indicare in fattura l'indirizzo telematico** comunicato dal **Cliente** (codice destinatario, indirizzo PEC).

In mancanza, il SdI non saprebbe a chi recapitare la fattura.

# Trasmissione della FE 2/2

NUOVE IMPRESE CREATIVE

Per trasmettere al SdI il file XML della FE:

- si può utilizzare un **servizio online** presente nel portale "**Fatture e Corrispettivi**" che consente l'upload del file XML preventivamente predisposto e salvato sul proprio PC
- si può utilizzare la procedura web o l'App **Fatturae**
- si può utilizzare una **PEC** (Posta Elettronica Certificata), inviando il file della fattura come allegato del messaggio di PEC all'indirizzo "sdi01@pec.fatturapa.it"
- si può utilizzare un **canale telematico** (FTP o Web Service) **preventivamente attivato con il SdI.**

# Trasmissione mediante intermediario

L'operatore IVA può trasmettere direttamente la fattura elettronica oppure può farla trasmettere, per suo conto, da un soggetto terzo, solitamente un **intermediario** o un provider che offre **servizi** specifici proprio di **trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche**.

Lo SdI accetta le fatture elettroniche di un operatore IVA anche da una PEC o un canale telematico (FTP o Web Service) non gestito direttamente dall'operatore stesso.

# Fatture in entrata

NUOVE IMPRESE CREATIVE

Una volta ricevuta la fattura dal fornitore (o dal suo intermediario) e in caso di esito positivo dei controlli previsti, il SdI consegna la fattura elettronica all'**indirizzo telematico presente nella fattura** stessa.

Pertanto, la fattura elettronica verrà recapitata alla **casella PEC** (Posta Elettronica Certificata) **ovvero** al **canale telematico** (FTP o Web Service) che il cliente avrà comunicato al suo fornitore e che quest'ultimo (o il suo intermediario) avrà correttamente riportato nella fattura.

# Fatture in entrata - intermediario

NUOVE IMPRESE CREATIVE

L'operatore Iva può decidere di ricevere la fattura ad un indirizzo PEC direttamente a lui intestato o su un canale telematico (FTP o Web Service) direttamente da lui gestito oppure può farla ricevere, per suo conto, da un soggetto terzo, solitamente un **intermediario** o un provider che offre servizi specifici proprio di trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche.

In definitiva, il "postino" (SdI) consegna le fatture elettroniche all'indirizzo PEC o sul canale telematico (FTP o Web Service) che legge dalla fattura, indipendentemente se questi sono direttamente riconducibili al cliente o meno.

# Dati cliente 1/2

NUOVE IMPRESE CREATIVE

Indispensabile utilizzare i dati corretti:

**FORNITORE:** occorre "bonificare" l'anagrafica clienti.

**CLIENTE:** per essere sicuri di **ricevere correttamente una fattura**, è indispensabile comunicare al fornitore:

- la propria **partita Iva**,
- i propri **dati anagrafici**,
- l'indirizzo telematico (**PEC o Codice Destinatario** di 7 cifre) da riportare nella fattura affinché il SdI la possa recapitare.

# Dati cliente 2/2

NUOVE IMPRESE CREATIVE

I CLIENTI possono:

- **registrare** preventivamente presso il SdI l'**indirizzo telematico** dove desiderano ricevere di default tutte le loro fatture
- **generare** e **portare con sè** un codice bidimensionale (**QRCode**) contenente il numero di partita IVA, tutti i dati anagrafici e l'indirizzo telematico di default comunicato preventivamente al SdI.



# Fatture verso consumatori 1/2

Se il cliente:

- non comunica alcun indirizzo telematico o
- è un **consumatore finale** o
- un operatore in regime di vantaggio o forfettario o
- un piccolo agricoltore,

sarà sufficiente compilare il campo "**Codice Destinatario**" con il valore "**0000000**" ma il fornitore dovrà rilasciare al suo cliente una **copia su carta** (o inviarla per **e-mail**) della fattura inviata al SdI comunicandogli anche che potrà **consultare e scaricare l'originale** della fattura elettronica nella sua **area riservata** del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

# Fatture verso consumatori 2/2

NUOVE IMPRESE CREATIVE

Per tutte le fatture elettroniche inviate a **privati** (altri operatori IVA o consumatori finali), il SdI **accetta anche file non firmati digitalmente**.

Nel caso in cui, però, il file della fattura elettronica sia firmato digitalmente, il SdI esegue **controlli sulla validità del certificato di firma**.

# Attenzione!

nicnet NUOVE IMPRESE CREATIVE

Se:

- il cliente non registra al SdI l'indirizzo telematico o
- non comunica alcun indirizzo telematico (PEC o Codice Destinatario) al fornitore, e
- quest'ultimo inserisce "0000000" nel campo Codice Destinatario della fattura,

l'unico modo di recuperare la fattura elettronica per il cliente sarà quello di accedere nella sua area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi".

# Scarto della fattura

Se uno o più dei controlli sopra descritti non va a buon fine, il **SdI "scarta"** la fattura elettronica e invia al soggetto che ha trasmesso il file una **ricevuta di scarto** all'interno della quale sarà anche indicato il codice e una sintetica descrizione del motivo dello scarto (per spiegazioni più dettagliate di tali motivi si rimanda alle specifiche tecniche allegare al provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018).

La ricevuta di scarto viene trasmessa dal SdI alla medesima PEC o allo **stesso canale telematico** (FTP o Web Service) da cui ha ricevuto la fattura elettronica.

La ricevuta di scarto è sempre messa a disposizione nell'area autenticata "Consultazione - Monitoraggio dei file trasmessi" del portale "Fatture e Corrispettivi".

# Esigibilità - Detraibilità dell'IVA 1/2

NUOVE IMPRESE CREATIVE

Per il **fornitore**, quando il SdI invia una ricevuta di consegna o una ricevuta di impossibilità di consegna, la fattura si considera emessa e la data di **esigibilità** coincide con la **data riportata nella fattura** (al contrario, una ricevuta di scarto determina che la fattura non è mai stata emessa e occorre correggere l'errore in essa contenuto e ritrasmetterla al SdI).

# Esigibilità - Detraibilità dell'IVA 2/2

NUOVE IMPRESE CREATIVE

Per il **cliente**, quando il SdI consegna la fattura, la stessa si considera ricevuta e la **data** a partire dalla quale può essere **detratta l'Iva** coincide con quella della **consegna del documento**.

Se la fattura supera i controlli ma il SdI non riesce a consegnarla per problemi del canale telematico a cui tenta di recapitarla, la **data** dalla quale può essere detratta l'Iva coincide con quella di "**presa visione**" (da parte del **cliente**) della fattura nell'area riservata "Consultazione Dati rilevanti ai fini IVA" del portale "Fatture e Corrispettivi".

# La conservazione digitale 1/2

NUOVE IMPRESE CREATIVE

Per legge (Dpr 633/1972 art. 39) sia chi emette che chi riceve una fattura elettronica è obbligato a **conservarla elettronicamente.**

La conservazione elettronica **NON è la semplice memorizzazione su PC del file della fattura**, bensì una procedura regolamentata tecnicamente dalla legge (Codice dell'Amministrazione Digitale).

# La conservazione digitale 1/2

Con il processo di conservazione elettronica a norma, si avrà la **garanzia** – negli anni – di:

- **non perdere mai le fatture,**
- **riuscire sempre a leggerle e**
- **poter recuperare** in qualsiasi momento **l'originale** della fattura portata in conservazione.



# Come si fa?

Il processo di conservazione elettronica a norma è fornito da **operatori privati certificati** reperibili su Internet.

L'**Agenzia delle Entrate** mette **gratuitamente** a disposizione un **servizio di conservazione elettronica** a norma per tutte le fatture emesse e ricevute elettronicamente attraverso il Sistema di Interscambio.

# E se si sbaglia una fattura?

NUOVE IMPRESE CREATIVE

Il sistema di fatturazione elettronica non permette più di correggere i documenti emessi d'accordo tra le parti (fornitore e cliente).

Qualsiasi **variazione** di fatture emesse (**note di credito** e di debito devono **transitare dal SdI**).

Il sistema non gestisce le variazioni effettuate su iniziativa del Cliente.

Solo in caso di **scarto di fattura emessa, senza** che sia emesso un **documento corretto**, la **variazione** contabile valida ai soli fini interni **non deve essere inviata al SdI**.

Anche le **autofatture** vanno inviate mediante **SdI** (es. in caso di mancato ricevimento della fattura entro 4 mesi dalla data di effettuazione dell'operazione).

# Gli intermediari

E' possibile avvalersi di intermediari per trasmettere e ricevere le fatture elettroniche.

Come indirizzo telematico va inviato il **Codice Destinatario dell'intermediario**.

L'intermediario può anche essere una società di software, che si occuperà della firma massiva dei file e dell'integrazione con il software gestionale dell'emittente (impresa o professionista).

# Normativa e prassi

Decreto Legislativo n. 127 del 5 agosto 2015

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 (regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche) e relative specifiche tecniche

Circolare 13/E del 2 luglio 2018

Delega ai servizi online per la fatturazione elettronica

# Link utili

Pagine informative dell'Agencia Entrate:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/aree+tematiche/fatturazione+elettronica>

Portale "Fatture e corrispettivi" dell'Agencia Entrate:

<https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/>